

Successioni *mortis causa* e donazioni

OGGETTO: Gestione della quota di s.r.l. ricompresa in una successione devolutasi in favore di più coeredi.

Autore: Notaio Doriana De Crescenzo

Questione: *Può il singolo coerede esercitare i diritti precedentemente spettanti al de cuius in qualità di socio di una s.r.l., anche se limitatamente alla sua quota di eredità?*

Riferimenti: art. 1105 c.c. - art. 1106 c.c. - art. 2468 c.c.

Proposta di soluzione: *Il singolo erede nei cui confronti si è devoluta un'eredità ricomprendente una quota di partecipazione in una s.r.l., non può esercitare i diritti derivanti dalla detta partecipazione limitatamente alla sua porzione di quota ma è necessario procedere alla nomina di un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2468 c.c. oppure alla divisione della quota.*

Occorre infatti distinguere tra la divisibilità della quota di partecipazione in s.r.l. e il fenomeno successorio che interessa la stessa. La quota cade in successione nella sua interezza e può essere oggetto di divisione tra i coeredi a mezzo di specifico e successivo atto ma non è oggetto di automatico frazionamento in proporzione alle quote di eredità e, pertanto, il singolo coerede non può esercitare i diritti relativi ad una quota parte di essa. La ratio dell'obbligo di nomina del rappresentante comune si rinviene nella volontà di tutelare l'unitarietà della condizione di socio esistente in capo al de cuius nei confronti della società e, quindi, al fine di impedire un automatico frazionamento della stessa che potrebbe di fatto rendere più complesso l'esercizio dell'attività sociale. Nel caso in esame, si verifica il sorgere di una comunione ereditaria avente ad oggetto la quota di partecipazione e trovano, quindi, applicazione le norme in materia di comproprietà con conseguente obbligo di nomina del rappresentante comune. Ipotesi diversa si verifica nel caso in cui il de cuius abbia disposto il frazionamento della quota di partecipazione con efficacia reale tra i successori impedendo il sorgere dello stato di comunione mediante un'attribuzione a titolo di legato, ovvero utilizzando l'istituto della divisione per opera del testatore di cui all'art. 734 c.c. In ogni caso, il subentrare dell'erede nella posizione del de cuius necessita di pubblicità nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.; pubblicità alla quale sono tenuti tutti i coeredi nel caso di comunione e alla quale dovrà essere allegata anche la nomina del rappresentante comune.